



Bruxelles, 8.4.2024
COM(2024) 154 final

2024/0085 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Romania ad applicare misure speciali di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA")¹, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 14 settembre 2023 la Romania ha chiesto una proroga della deroga all'articolo 168 e all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, per continuare a limitare il diritto di detrarre l'IVA versata a monte sulle spese connesse a veicoli a motore che non siano esclusivamente utilizzati per scopi professionali e a esentare i soggetti passivi dall'assimilare l'uso di tali veicoli per fini privati a una prestazione di servizi a titolo oneroso. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 9 novembre 2023, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Romania. Con lettera del 10 novembre 2023 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la domanda.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'articolo 168 della direttiva IVA stabilisce che un soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA addebitata su acquisti ai fini di operazioni soggette ad imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva prevede che l'utilizzazione di un bene facente parte del patrimonio dell'impresa per uso privato costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione dell'IVA. Questo sistema consente il recupero dell'IVA inizialmente detratta in relazione all'uso privato.

Nel caso delle autovetture tale sistema è di difficile applicazione, in particolare perché è difficile distinguere fra uso privato e uso professionale. La tenuta di iscrizioni contabili comporta un onere aggiuntivo per l'impresa, che deve tenerle aggiornate, e per l'amministrazione, che deve controllarle.

In forza della decisione di esecuzione 2012/232/UE del Consiglio², la Romania è stata autorizzata ad applicare una misura speciale intesa a limitare al 50% il diritto di detrarre l'IVA per l'acquisto, l'acquisto intracomunitario, l'importazione, il noleggio o il leasing di determinati veicoli stradali a motore, nonché per le spese correlate, compreso l'acquisto di carburante, nel caso in cui tali veicoli non siano esclusivamente utilizzati per scopi professionali. La misura speciale non si applica ai veicoli stradali a motore con una massa massima ammissibile a pieno carico superiore ai 3 500 chilogrammi o con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente. Alcune categorie di veicoli sono state inoltre esplicitamente escluse da tale limitazione del diritto alla detrazione, quali i veicoli utilizzati esclusivamente per servizi d'emergenza, di sicurezza, di protezione o di corriere, i veicoli utilizzati dagli agenti di vendita e di acquisto, i veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri e i taxi, i veicoli destinati a scuola guida oppure destinati a noleggio o leasing o i veicoli utilizzati come prodotti destinati a fini commerciali. Al tempo stesso, i soggetti passivi sono stati esentati dall'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA l'uso non professionale di un

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Decisione di esecuzione 2012/232/UE del Consiglio, del 26 aprile 2012, che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 117 dell'1.5.2012, pag. 7).

veicolo stradale a motore quando è soggetto a detta limitazione. Il periodo di validità di tali misure speciali è stato prorogato dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/156 del Consiglio, del 27 gennaio 2015,³ fino al 31 dicembre 2017, dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2012 del Consiglio, del 7 novembre 2017⁴, fino al 31 dicembre 2020 e dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1262, del 4 settembre 2020⁵, fino al 31 dicembre 2023.

La Romania ha chiesto di prorogare l'autorizzazione a limitare la detrazione iniziale ad una percentuale fissa e ad esentare a sua volta le imprese dall'obbligo di contabilizzare a fini fiscali l'utilizzo privato. La Romania ha informato la Commissione che i motivi della proroga delle misure speciali sono sostanzialmente gli stessi descritti nella domanda iniziale. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2012/232/UE del Consiglio, la Romania ha presentato una relazione sulla limitazione della detrazione da essa applicata. La Romania sostiene che le misure speciali hanno assolto la propria funzione. La deroga costituisce una semplificazione che elimina l'obbligo per i soggetti passivi di contabilizzare l'uso per fini professionali e quello per fini personali. Tale misura speciale che limita il diritto alla detrazione dell'IVA crea le condizioni per prevenire l'evasione fiscale che potrebbe derivare da una contabilizzazione inferiore a quella per l'uso personale effettivo.

Secondo la relazione presentata dalla Romania conformemente a quanto richiesto dalla decisione di esecuzione 2012/232/UE del Consiglio, la quota di piccole imprese con meno di nove dipendenti in Romania è elevata: nel 2021 il 99,7 % di tutte le imprese attive nel settore industriale, edile o dei servizi erano piccole o medie imprese e le imprese attive con un massimo di nove dipendenti rappresentavano il 91,1 % di tutti gli operatori economici e sociali attivi nei settori menzionati. La Romania sostiene che, in pratica, un veicolo di proprietà di tali imprese è spesso utilizzato sia per attività professionali che per scopi personali.

Sulla scorta di quanto precede, la Romania dichiara che il limite del 50 % del diritto a detrarre l'IVA riflette ancora l'uso globale professionale e privato dei veicoli da parte di soggetti passivi in tale paese e che pertanto tale limite dovrebbe ancora essere considerato appropriato.

Tenuto conto del loro impatto positivo sull'onere amministrativo sia per i contribuenti, sia per le autorità fiscali, si propone di autorizzare le misure speciali.

Le misure speciali dovrebbero essere limitate nel tempo fino al 31 dicembre 2026 per permettere un riesame della necessità e dell'efficacia delle stesse e per valutare se la limitazione del 50 % rifletta ancora correttamente il rapporto globale tra uso professionale e uso privato. Un'eventuale domanda di proroga dovrebbe essere corredata di una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata ed essere inviata alla Commissione unitamente alla domanda entro il 31 marzo 2026.

³ Decisione di esecuzione (UE) 2015/156 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che proroga il periodo di validità della decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 27).

⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2012 del Consiglio, del 7 novembre 2017, recante modifica della decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 292 del 10.11.2017, pag. 57).

⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1262 del Consiglio, del 4 settembre 2020, recante modifica della decisione di esecuzione 2012/232/UE, che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 296 del 10.9.2020, pag. 6).

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Ad altri Stati membri sono state concesse deroghe analoghe relative al diritto a detrazione.

A norma dell'articolo 176 della direttiva IVA, il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto a detrazione dell'IVA in relazione alle autovetture.

Nonostante le iniziative precedenti intese a stabilire norme sulle categorie di spesa che possono essere soggette a una limitazione del diritto a detrazione dell'IVA⁶, tale deroga è opportuna in attesa di un'armonizzazione di tali norme a livello dell'UE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, le misure speciali sono commisurate all'obiettivo perseguito, ossia semplificare la riscossione dell'imposta ed evitare talune forme di evasione o elusione fiscale. In particolare, tenuto conto della possibilità per le imprese di dichiarare un importo inferiore a quello effettivamente dovuto e dell'onere a carico delle autorità fiscali di controllare i dati relativi al chilometraggio, la limitazione al 50 % permetterebbe di semplificare la riscossione dell'IVA in settori specifici e di evitare l'evasione fiscale dovuta, tra l'altro, a una contabilizzazione non corretta.

La deroga è inoltre limitata nel tempo e la Romania, se desidera prorogarla, è tenuta a redigere una relazione sul funzionamento e l'efficacia delle misure speciali.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di

⁶ COM(2004) 728 def. - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10), ritirata il 21 maggio 2014 (GU C 153 del 21.5.2014, pag. 3).

esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Romania e concerne unicamente questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere a perizie esterne.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta è volta a contrastare l'evasione dell'IVA e a semplificare la relativa procedura di imposizione e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo per le imprese e le amministrazioni. La soluzione è stata individuata dalla Romania come misura adeguata ed è comparabile ad altre deroghe precedentemente o attualmente in vigore.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta contiene una clausola di cessazione dell'efficacia, ossia un termine automatico fissato al 31 dicembre 2026.

Qualora ritenga opportuna un'ulteriore proroga delle misure speciali oltre il 2026, entro il 31 marzo 2026 la Romania dovrebbe presentare alla Commissione una relazione che comprende un riesame del limite percentuale applicato corredata della domanda di proroga.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Romania ad applicare misure speciali di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo di detrarre dall'imposta sul valore aggiunto ("IVA"), dovuta o assolta in tale Stato membro, l'IVA applicata alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, qualora detto bene abbia dato diritto a una detrazione totale o parziale dell'IVA, deve essere assimilata a una prestazione di servizi a titolo oneroso.
- (2) La decisione di esecuzione 2012/232/UE del Consiglio² ha autorizzato la Romania a limitare al 50 % il diritto di detrarre l'IVA sull'acquisto, l'acquisto intracomunitario, l'importazione, il noleggio o il leasing di taluni veicoli stradali a motore nonché l'IVA applicata sulle spese relative a tali veicoli, ove i veicoli non siano esclusivamente utilizzati per scopi professionali, e a esentare i soggetti passivi dall'assimilare l'uso di tali veicoli per fini privati a una prestazione di servizi a titolo oneroso a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE.
- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 14 settembre 2023 la Romania ha chiesto l'autorizzazione, in conformità con l'articolo 395, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, a continuare ad applicare le misure speciali di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE al fine di continuare a limitare il diritto a detrazione sulle spese relative ad alcuni veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali e a esentare i soggetti passivi dall'assimilare l'uso di tali veicoli per fini estranei alla loro impresa a una prestazione di servizi a titolo oneroso ("le misure speciali").

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj>.

² Decisione di esecuzione 2012/232/UE del Consiglio, del 26 aprile 2012, che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 117 dell'1.5.2012, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/232/oj).

- (4) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Romania con lettera del 9 novembre 2023. Con lettera del 10 novembre 2023 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la domanda.
- (5) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2012/232/UE, insieme alla domanda di proroga la Romania ha presentato alla Commissione una relazione sull'applicazione di tale decisione di esecuzione. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Romania ritiene che la limitazione del 50 % rimanga giustificata e adeguata.
- (6) Le misure speciali autorizzate dalla decisione di esecuzione 2012/232/UE sono scadute il 31 dicembre 2023. Considerato l'impatto positivo per le imprese e le amministrazioni, è opportuno concedere le misure speciali.
- (7) Le misure speciali dovrebbero essere limitate al tempo necessario per consentire di valutare l'efficacia delle stesse e l'adeguatezza del limite percentuale. La Romania dovrebbe quindi essere autorizzata ad applicare le misure speciali fino al 31 dicembre 2026.
- (8) Le misure speciali sono proporzionate agli obiettivi perseguiti, ossia semplificare la procedura di riscossione dell'IVA ed evitare talune forme di evasione ed elusione fiscale, in quanto limitate nel tempo e nella portata. Inoltre le misure speciali non comportano il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.
- (9) Qualora la Romania ritenga necessaria una proroga delle misure speciali oltre il 2026, è opportuno che presenti una richiesta di proroga alla Commissione entro il 31 marzo 2026, unitamente a una relazione comprendente un riesame del limite percentuale applicato al diritto a detrazione dell'IVA.
- (10) In base alle informazioni fornite dalla Romania, le misure speciali avranno un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale che la Romania riscuote nella fase del consumo finale e non avranno alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l'IVA sull'acquisto, l'acquisto intracomunitario, l'importazione, il noleggio o il leasing di veicoli stradali a motore nonché l'IVA applicata sulle spese relative a tali veicoli, se il veicolo non è utilizzato esclusivamente per fini professionali.

Articolo 2

1. L'articolo 1 si applica ai veicoli stradali a motore con una massa massima ammissibile a pieno carico superiore ai 3 500 chilogrammi o con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente.
2. L'articolo 1 non si applica alle seguenti categorie di veicoli stradali a motore:
 - (a) veicoli utilizzati esclusivamente per servizi d'emergenza, di sicurezza, di protezione e per i servizi di corriere;

- (b) veicoli utilizzati dagli agenti di vendita e di acquisto;
- (c) veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri a titolo oneroso, compresi i servizi di taxi;
- (d) veicoli utilizzati per fornire servizi a titolo oneroso, compreso il noleggio o le lezioni di guida fornite da scuole guida;
- (e) veicoli utilizzati per noleggio o leasing;
- (f) veicoli utilizzati come prodotti destinati a fini commerciali.

Articolo 3

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata a non assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso l'uso privato da parte di un soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini estranei alla sua impresa, di un veicolo sul quale si applica la limitazione di cui all'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 4

La Romania notifica alla Commissione le misure nazionali di esecuzione delle misure speciali di deroga di cui agli articoli 1 e 3.

Articolo 5

1. La presente decisione ha effetto dal giorno della notifica.
2. La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2026.
3. Qualora la Romania ritenga necessaria una proroga delle misure speciali di cui agli articoli 1 e 3, è opportuno che presenti una richiesta di proroga alla Commissione entro il 31 marzo 2026, unitamente a una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.

Articolo 6

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente